

circolare
12 NOVEMBRE 2014



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 12 novembre 2014

Oggetto

Contratti di solidarietà di tipo B - chiarimenti dal Ministero del Lavoro

Con circolare n. 26 del 7 novembre 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce alcuni chiarimenti in merito alla procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà nell'ambito dei CdS di tipo B, al fine di assicurare una corretta ed uniforme utilizzazione del suddetto ammortizzatore sociale. L'articolo 5, comma 5, del DL n. 148/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236/1993, prevede che al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge n. 223/1991 o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, alle aziende che stipulino contratti di solidarietà, venga corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte ore retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario.

Nella duplice esigenza di salvaguardare da un lato la continuità dell'attività aziendale e la reale tenuta produttiva dell'impresa, e, dall'altro, l'interesse del lavoratore al mantenimento di un adeguato livello retributivo, la circolare ministeriale precisa che si ritiene necessario mantenere una percentuale media di riduzione dell'orario di lavoro, concordata tra le parti, non superiore al 60% per singolo lavoratore, dell'orario contrattuale a tempo pieno su base annua.

Il regime di solidarietà può essere applicato ai lavoratori assunti con contratto a termine, con contratto di inserimento e agli apprendisti con la precisazione che in quest'ultimo caso la riduzione di orario concordato non impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi.

La circolare introduce altresì la possibilità di variare l'individuazione dei singoli lavoratori ai quali si applica la riduzione concordata dell'orario di lavoro, fermo restando il tetto massimo numerico dei lavoratori medesimi ivi previsti. In tal caso sarà necessario stipulare un successivo accordo sindacale integrativo da trasmettere al Ministero che dovrà contenere i nominativi dei lavoratori ai quali viene applicata la riduzione dell'orario di lavoro.

Il Ministero ha inoltre chiarito che, in caso di trasferimento di ramo d'azienda con personale interessato da un contratto di solidarietà, è possibile che il medesimo contratto venga portato fino alla sua naturale conclusione da parte dell'azienda cessionaria, a condizione che quest'ultima sottoscriva apposito accordo con le organizzazioni sindacali e che presenti autonoma istanza alla DTL competente.

Da ultimo nella circolare viene ricordato che durante il regime di solidarietà è fatto divieto di mettere in mobilità o di licenziare, tranne che per giusta causa, sia i lavoratori in solidarietà che gli eventuali dipendenti dell'impresa non interessati dal contratto di solidarietà.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

